NORME DI ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DELLE PUBBLICHE FORNITURE ALLA DIRETTIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA N. 77/62 DEL 21 DICEMBRE 1976

Art. 12

Capacità finanziaria ed economica dei concorrenti

La dimostrazione della capacita' finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti:

a) idonee dichiarazioni bancarie;

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;

c) dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture e l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi. Le amministrazioni precisano nel bando di gara o nell'invito quali dei documenti indicati al comma precedente devono essere presentati nonche' gli altri eventuali che ritengono di richiedere. Qualora, per una ragione giustificata, la impresa concorrente non sia in grado di presentare i documenti richiesti, essa e' ammessa a provare la propria capacita' finanziaria ed economica mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione.

Versione in vigore dal 4 aprile 1981, non più in vigore dal 26 agosto 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunita' economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976
Estremi	Legge 30 marzo 1981, n. 113
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-di-adeguamento-delle-procedure-di-aggiudicazione-delle/art-12-capacita-finanziaria-ed-economica-dei-concorrenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it